

COMUNE DI LENOLA

PROVINCIA DI LATINA

Medaglia d'Oro al Merito Civile

DELIBERAZIONE N. 08/2026

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) –APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2026-CONFERMA

Regolarmente convocata per oggi ventitre del mese di Gennaio dell'anno duemilaventisei alle ore 12:45, modalità in videoconferenza ai sensi del Regolamento approvato con delibera di G.C. n. 151 del 29.11.2022, sono presenti i seguenti componenti la Giunta Comunale:

MAGNAFICO FERNANDO	SINDACO – PRESIDENTE
MARROCCO SEVERINO	VICE SINDACO
MARROCCO EMILIA	ASSESSORE
MARROCCO MARTA	ASSESSORE
PANNOZZO GIULIO	ASSESSORE

Presente	Assente
SI	
SI	
SI	
SI	
	SI

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Claudia Greco;

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il **Sindaco Fernando Magnafico** che dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Si specifica che sono in collegamento in videoconferenza gli assessori Marrocco Emilia, Marrocco Severino e Marrocco Marta;

Si allontana dall'aula perché interessato all'argomento **l'Assessore _____**

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i commi dal 739 al 783 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenenti la disciplina inerente all'imposta municipale propria (IMU);

Richiamati:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c), del sopra citato decreto, secondo cui al bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.. .";

Visto il comma 767 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevede che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e che, ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ed infine che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Richiamata la deroga prevista dall'art. 1, comma 837, lett. b), L. n. 197/2022;

Visti inoltre i commi 756 e 757 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che gli enti, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, possono diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del MEF e che la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di legge;

Richiamati inoltre:

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, che ha definito la manovrabilità delle aliquote in materia di imposta municipale propria (IMU) per le fattispecie individuate dal Legislatore;
- l'art. 6 ter, comma 1 del Decreto Legge n. 132/2023, che ha posticipato l'entrata in vigore del prospetto all'anno 2025;
- il Decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024, con il quale è stato sostituito l'allegato A del citato DM 7 Luglio 2023;

Evidenziato che il comma 744 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 testualmente dispone: "È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni";.

Richiamato, inoltre, il comma 753 della suddetta legge il quale statuisce: “*Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.*”;

Visto il comma 48 dell’art. 1 della Legge n. 178/2020, secondo cui ”A partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.”;

Preso atto che con Comunicato del 10 novembre 2025, in seguito all’adozione del decreto 6 novembre 2025 del Vice Ministro dell’economia e delle finanze, è stato reso noto che a decorrere dal 12 novembre 2025, è attiva l’applicazione informatica per l’elaborazione e la trasmissione del Prospetto delle aliquote dell’IMU per l’anno d’imposta 2026.

Con riferimento ai comuni che, per l’anno d’imposta 2025, non hanno approvato e pubblicato un Prospetto secondo le modalità previste dalla legge, continueranno ad applicarsi, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, comma 767, ultimo periodo, della legge n. 160 del 2019, le aliquote di base sino a quando non approvino e pubblicheranno un primo Prospetto secondo dette modalità.

Coloro, invece, che hanno approvato e pubblicato un Prospetto aliquote IMU per l’anno 2025 e non intendono apportare modifiche, non saranno tenuti a riapprovare le aliquote IMU per l’anno di imposta 2026, ma si intendono prorogate le aliquote approvate per l’anno precedenti;

Visto il Regolamento comunale per l’applicazione della nuova IMU, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 23/02/2023;

Considerato che, conformemente a quanto previsto dal vigente Regolamento e come riportato nel Prospetto delle aliquote che costituisce parte integrante e sostanziale della presente, si intende mantenere inalterata anche per l’anno 2026 la pressione fiscale prevista per il 2025 dal prelievo tributario IMU;

Ritenuto, pertanto, di confermare le aliquote e le detrazioni per l’anno 2026 come meglio evidenziato nella tabella seguente e come riportato nel Prospetto seguente:

Tipologia	Aliquote 2025
Abitazione principale classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,58%
Fabbricati diversi dall’abitazione principale e pertinenze	1,04%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1%
Fabbricati ad uso produttivo gruppo catastale D	1,04%
Aree fabbricabili	1,04%
<i>Detrazione per abitazione principale e pertinenze</i>	<i>€ 200,00</i>

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art 49 del D.Lgs. 267/2000, qui allegati;

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi dell’art. 6 e seguenti del vigente Regolamento comunale sui controlli interni e dell’articolo 147-bis del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo diregolarità amministrativa e contabile;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31/12/2025, con cui viene disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2026-2028 da parte degli enti locali al 28 febbraio 2026, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
con votazione unanime favorevole espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 1) DI proporre al Consiglio Comunale la conferma delle aliquote relative all'Imposta Municipale Propria, per l'anno 2026, come indicate nella seguente tabella:

Tipologia	Aliquote 2025
Abitazione principale classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,58%
Fabbricati diversi dall'abitazione principale e pertinenze	1,04%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1%
Fabbricati ad uso produttivo gruppo catastale D	1,04%
Aree fabbricabili	1,04%
<i>Detrazione per abitazione principale e pertinenze</i>	<i>€ 200,00</i>

- 2) di stabilire che dall'anno 2026 la detrazione relativa all'Imposta Municipale Propria, per l'unità immobiliare appartenente alle categorie catastali A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, è pari ad €200,00 fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- 3) di stabilire che dall'anno 2026 la detrazione relativa all'Imposta Municipale Propria per gli assegnatari di alloggi degli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, ai sensi art. 93 del DPR n. 616/1977, è pari a € 200,00 fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- 4) di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge;
- 5) di trasmettere il Prospetto aliquote secondo le disposizioni previste dal DM 7 luglio 2023, per mezzo dell'applicativo predisposto dal MEF, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo;

LA GIUNTA COMUNALE

Con successiva e separata votazione unanime favorevole con voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto e approvato

IL SINDACO


F.to FERNANDO MAGNAFICO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CLAUDIA GRECO

Per copia conforme ad uso amministrativo

Lì, 23 Gennaio 2026



IL SEGRETARIO COMUNALE

CLAUDIA GRECO

Claudia Greco

Si certifica che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Lì, 23 Gennaio 2026

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CLAUDIA GRECO

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1 d.lgs 18.08.2000 n. 267 è pubblicata all'albo pretorio n. reg. 148 dal

28 GEN. 2026

Lì,

28 GEN. 2026

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to IMMACOLATA FASOLO

Esecutiva ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

Lì, 23 Gennaio 2026

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CLAUDIA GRECO

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/2000:

Lì, 23 Gennaio 2026

IL RESPONSABILE

F.to FERNANDO MAGNAFICO

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. 267/2000:

Lì, 23 Gennaio 2026

IL RESPONSABILE

F.to ASSUNTA ROSATO